



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 92 del 20.12.2012

**OGGETTO: MODIFICA STATUTO PER CESSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETÀ
POLO LOGISTICO INTEGRATO DEL BIONE, LECCO-MAGGIANICO SPA**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno venti del mese di dicembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.
Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco		X	Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini		X
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani	X	
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello	X		TOTALE	37	04

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

A. Pattarini – Frigerio – Locatelli

Al termine delle comunicazioni, il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, comunica che, data l'assenza temporanea del Sig. Sindaco, si posticipa la trattazione del punto iscritto al punto 3) dell'ordine del giorno "Comunicazioni del Sindaco in merito al PGT" e, quindi, viene anticipata la trattazione della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.2010 "Ricognizione delle società partecipate dall'Ente. Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 244/2007" con la quale veniva posticipata al 31.12.2011 la decisione in merito al mantenimento della società Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico SpA;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 21.12.2011 con la quale veniva fissato il termine perentorio del 30.09.2012 per la presentazione ed approvazione un nuovo piano industriale e finanziario che tenesse conto di tutte le condizioni esplicitate nelle premesse della deliberazione; decorso infruttuosamente tale termine, il Comune avrebbe proposto la messa in liquidazione della società ovvero la dismissione della propria quota di partecipazione;

Considerato che:

1. il bilancio d'esercizio della società al 31.12.2011 si è chiuso con un utile di euro 573,00, a seguito dell'iscrizione tra il valore della produzione di altri ricavi e proventi per complessivi euro 158.653,00;
2. la società non ha comunicato il risultato economico che prevede di conseguire al 31.12.2012;

Considerato che il termine indicato nella citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 120/2011 è trascorso senza:

1. il perfezionamento della permuta delle aree prevista nella convenzione sottoscritta il 11.03.1985 tra Comune di Lecco e Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato;
2. la presentazione e l'approvazione di un nuovo piano industriale sostenibile;

Dato atto che alla data odierna non sono stati forniti elementi utili a valutare se le eventuali azioni intraprese dalla società al fine del conseguimento dell'equilibrio economico della gestione, siano tali da garantirne lo stabile conseguimento;

Ritenuto, comunque, di adempiere a quanto previsto dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010, in merito alla riduzione ad una delle partecipazioni dell'Ente in organismi partecipati;

Atteso che, per la liquidazione della società, l'art. 16 dello statuto vigente prevede che l'assemblea straordinaria deliberi, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza del 75% del capitale sociale e pertanto, date le quote azionarie, con l'unanime accordo di tutti e tre i soci (Comune di Lecco, Provincia di Lecco e Camera di Commercio);

Rilevato il diniego del socio Camera di Commercio, esplicitato nell'assemblea ordinaria del 28 novembre u.s., come da verbale acquisito agli atti, a mettere in liquidazione la società;

Rilevato che per procedere alla cessione della quota azionaria della società Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico SpA, risulta necessaria la preventiva modifica dello statuto sociale, in quanto, attualmente, l'art. 7 dello stesso prevede che il capitale sociale sia detenuto per almeno il 51% da Enti pubblici; ciò al fine di garantire la più ampia partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica;

Dato atto che, unitamente a quella succitata, vengono apportare ulteriori modifiche allo statuto per adeguare lo stesso ad intervenute modifiche legislative;

Visti gli allegati 1) (raffronto vecchio/nuovo statuto) e 2) (nuovo statuto);

Rilevato che la previsione di cedere la quota di partecipazione è coerente con l'obbligo in capo al Comune di riduzione ad una sola delle partecipazioni detenute in organismi partecipati posto dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010, sebbene non si possa procedere, in prima istanza, alla liquidazione della società stante l'espreso diniego, del socio Camera di Commercio, come dianzi citato;

Dato atto che, nella seduta del 11.12.2012 della Commissione Consiliare II è stato iscritto e trattato apposito ordine del giorno relativo all'oggetto della presente deliberazione;

Ritenuto di acquisire il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), punto 3, del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, del direttore di settore competente;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli";

Nel corso del dibattito escono dall'aula i consiglieri Siani, Boscagli, Piazza e Pasquini. Presenti n. 33 consiglieri, assenti n. 8: Boscagli, Brivio, Castelli, Palermo, Pasquini, Piazza, Siani e Zamperini.

Con n. 29 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Bettega, G. Colombo, De Capitani e Parolari)

DELIBERA

1. di approvare le modifiche allo statuto della società Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico SpA come riportate in allegato 1) e, conseguentemente, di approvare il nuovo statuto della società (allegato 2), dando atto che entrambi gli allegati costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea dei Soci di Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico SpA, in rappresentanza del Comune di Lecco, per esprimere il voto relativo alle modifiche statutarie;
3. di esprimere sin da ora l'intendimento di procedere alla cessione della quota di partecipazione azionaria, rinviando a successivo atto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 29 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Bettega, G. Colombo, De Capitani e Parolari)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

STATUTO VIGENTE DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita ai sensi dell'articolo 113 lett e) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 per iniziativa della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco, della Camera di Commercio di Lecco, una Società per azioni sotto la denominazione "Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico S.p.A.".</p>	<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita <i>PROVINCIA DI LECCO</i> <i>92</i> <i>20/10/2011</i> <i>011</i> una Società per azioni sotto la denominazione "Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico S.p.A.".</p>
<p>ART. 2 - OGGETTO (omissis)</p>	<p>ART. 2 - OGGETTO (omissis)</p>
<p>ART. 3 - SEDE (omissis)</p>	<p>ART. 3 - SEDE (omissis)</p>
<p>ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI (omissis)</p>	<p>ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI (omissis)</p>
<p>ART. 5 - DURATA (omissis)</p>	<p>ART. 5 - DURATA (omissis)</p>
<p>ART. 6 - CAPITALE (omissis)</p>	<p>ART. 6 - CAPITALE (omissis)</p>
<p>ART. 7 - AZIONI Le azioni sono nominative. Ai sensi dell'art 113 del decreto legislativo 18.08 2000 n. 267 nella titolarità delle azioni costituenti il capitale Sociale dovrà essere sempre rispettata la prevalenza di Soci Enti Pubblici nella misura di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni.</p>	<p>ART. 7 - AZIONI Le azioni sono nominative.</p>
<p>ART.7 BIS - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI (omissis)</p>	<p>ART.7 BIS - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI (omissis)</p>
<p>ART. 8 - CESSIONE DELLE AZIONI Il Socio che intende vendere le proprie azioni dovrà informare con lettera raccomandata il Consiglio di Amministrazione, il quale ne</p>	<p>ART. 8 - CESSIONE DELLE AZIONI Il Socio che intende vendere le proprie azioni dovrà informare con raccomandata AR il Consiglio di Amministrazione il quale ne darà</p>

darà comunicazione agli altri Soci. Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale: ciò per l'ipotesi in cui tutti gli altri Soci intendano effettuare l'acquisto.

Tuttavia l'acquisto potrà essere fatto per l'intero, anche da uno solo o più Soci, qualora gli altri aventi diritto alla prelazione non la esercitino fermo il disposto del precedente art.7 comma 2°.

Entro tre mesi da quello in cui è fatta la comunicazione, i Soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Socio cedente se intendono esercitare l'acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Il prezzo delle azioni non dovrà comunque superare il reale valore del patrimonio della Società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo, coi criteri sopra indicati, si farà ricorso ad un arbitratore nella persona del Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Lecco o di altro iscritto all'ordine da questi designato.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il Consiglio di amministrazione, secondo criteri di professionalità e solidità economica e sempre nel rispetto del 2° comma dell'art 7, individuerà secondo procedure di evidenza pubblica imprese private, enti privati o pubblici o persone private disposte all'acquisto delle azioni sulla base delle condizioni di vendita di cui sopra entro il termine di mesi dodici.

Gli acquirenti dovranno essere

comunicazione agli altri Soci mediante lettera raccomandata.

I Soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni tramite procedura pubblica.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduto da ciascun Socio. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente attraverso gara pubblica.

immediatamente disponibili al perfezionamento della operazione. In mancanza di perfezionamento della vendita il Socio che intendeva alienare avrà il diritto di recedere dalla Società entro i successivi sei mesi.

ART.9 - OBBLIGAZIONI / STRUMENTI FINANZIARI
(omissis)

ASSEMBLEA

ART.10 - COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA
(omissis)

ART. 11 - DIRITTO DI VOTO
(omissis)

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

La convocazione della Assemblea sarà fatta a cura degli Amministratori, ai sensi dell'art 2366 del Codice Civile.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai

ART.9 - OBBLIGAZIONI / STRUMENTI FINANZIARI
(omissis)

ART.10 - COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA
(omissis)

ART. 11 - DIRITTO DI VOTO
(omissis)

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

Le convocazioni delle Assemblee avvengono secondo le modalità di Legge. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai

soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Nel caso di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata, entro 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i Soci, a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci, lettera di convocazione riportante l'ordine del giorno, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale Sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei componenti dell'organo di controllo.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA
(omissis)

ART. 14 - PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA
(omissis)

ART. 15 - DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA
(omissis)

ART.16 - VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria è

soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Nel caso di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata, entro 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i Soci, a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci, lettera di convocazione riportante l'ordine del giorno, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale Sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei componenti dell'organo di controllo.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA
(omissis)

ART. 14 - PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA
(omissis)

ART. 15 - DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA
(omissis)

ART.16 - VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria è

regolarmente costituita e delibera validamente in prima e in seconda convocazione con la presenza dei Soci e con le maggioranze previste dall'articolo 2368 del Codice Civile, mentre l'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale Sociale.

La nomina delle cariche Sociali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 28 del presente statuto, se non avvengono per acclamazione unanime, si fanno a maggioranza relativa.

ART. 17 - SEGRETARIO DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.18 - COMPOSIZIONE E DURATA

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri con facoltà di nomina ai sensi dell'art.2449 c.c. da parte degli attuali Soci "Enti Pubblici" come segue:

- 1 (uno) amministratore dal Comune di Lecco;
- 1 (uno) amministratore dalla Provincia di Lecco;
- 1 (uno) amministratore dalla

regolarmente costituita e delibera validamente in prima, **quanto nelle successive convocazioni**, con la presenza dei Soci e con le maggioranze previste dall'articolo 2368 del Codice Civile, mentre l'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale Sociale.

ART. 17 - SEGRETARIO DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente **e** dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

ART.18 - COMPOSIZIONE E DURATA

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di **5 (cinque) membri**.

I Soci Pubblici presenti nella società hanno facoltà di nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Qualora venga a cessare, per qualsiasi causa, la partecipazione alla Società da taluno degli Enti Pubblici, gli Amministratori nominati dal Socio cessato decadono

Camera di Commercio di Lecco.
La nomina degli amministratori, diversi da quelli nominati dai Soci Enti pubblici così come previsto dal precedente comma 1, spetta all'Assemblea nei modi ordinari.

Gli amministratori nominati dai Soci Enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto, dal consigliere più anziano di età.

Qualora venga a cessare, per qualsiasi causa, la partecipazione alla Società di taluno degli Enti suindicati, gli amministratori nominati dal Socio cessato decadono immediatamente.

Alla copertura delle cariche resesi, per qualsiasi motivo, vacanti provvedono gli Enti pubblici per quanto di loro competenza ai sensi del primo comma del presente articolo e l'Assemblea dei Soci per gli amministratori diversi da quelli da nominarsi dai Soci Enti pubblici.

Gli amministratori sono rieleggibili e rimangono in carica per tre esercizi ai sensi dell'articolo 2383 secondo comma c.c..

ART.19 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

(omissis)

ART.20 - RIUNIONI

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o da un Sindaco effettivo.

ART. 21 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio viene convocato dal

immediatamente.

Alla copertura delle cariche resesi, per qualsiasi motivo vacanti, provvedono i Soci anche ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Gli Amministratori sono rieleggibili e rimangono in carica per tre esercizi a sensi della vigente normativa.

ART.19 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

(omissis)

ART.20 - RIUNIONI

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente o una dei componenti il Consiglio lo ritenga necessario.

ART. 21 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio viene convocato dal

Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 22 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
(omissis)

ART. 23 - RIMBORSO SPESE ED INDENNITA'

Ai componenti del Consiglio spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, al momento della nomina, può inoltre assegnare ai singoli componenti del Consiglio un compenso annuale oltre che un gettone di presenza.

L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Si applica comunque il disposto

Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi. **Il Consiglio potrà riunirsi anche per tele/video conferenza, o altro sistema telematico equivalente. In tal modo tutti i Consiglieri partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e/o video e potranno simultaneamente vedersi/udirsi e colloquiare reciprocamente.**

Verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 22 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
(omissis)

ART. 23 - RIMBORSO SPESE ED INDENNITA'

Ai componenti del Consiglio spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, al momento della nomina, può inoltre assegnare ai singoli componenti del Consiglio un compenso annuale **ovvero** un gettone di presenza.


Si applica comunque il disposto

<p>dell'art.2389 c.c..</p> <p>ART. 24 - POTERI (omissis)</p> <p>ART. 25 - AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO (omissis)</p> <p>ART. 26 - DIRETTORI E PROCURATORI Il Consiglio può pure nominare Direttori, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.</p> <p>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>ART. 27- RAPPRESENTANZA SOCIALE (omissis)</p> <p>ART.28 - COMPOSIZIONE Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art.2449 c.c. da parte degli attuali Soci "enti pubblici" come segue: - Il Presidente del Collegio sindacale dal Comune di Lecco; - Un sindaco effettivo dalla Provincia di Lecco; - Un sindaco effettivo dalla Camera di Commercio di Lecco. La nomina dei sindaci supplenti spetta all'Assemblea nei modi ordinari. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico si applica l'ultimo comma dell'articolo 2400 c.c.. Alla copertura delle cariche resasi per qualsiasi motivo vacanti provvedono gli Enti Pubblici per quanto di loro competenza ai sensi del primo comma del presente articolo e l'Assemblea dei Soci per i sindaci diversi da quelli da nominarsi dagli enti pubblici. Al Collegio Sindacale spettano le</p>	<p>dell'art.2389 c.c..</p> <p>ART. 24 - POTERI (omissis)</p> <p>ART. 25 - AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO (omissis)</p> <p>ART. 26 - DIRETTORI E PROCURATORI Il Consiglio può nominare Direttori, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.</p> <p>ART. 27- RAPPRESENTANZA SOCIALE (omissis)</p> <p>ART.28 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art.2449 c.c. da parte dei Soci. I Soci Pubblici presenti nella società hanno facoltà di nomina a sensi dell'art. 2449 c.c..</p> <p>Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico si applica l'ultimo comma dell'articolo 2400 c.c.. Alla copertura delle cariche resasi per qualsiasi motivo vacanti provvedono i Soci per quanto di loro competenza.</p> <p>Al Collegio Sindacale spettano le</p>
---	---

<p>competenze e funzioni a sensi di Legge.</p> <p>Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisore contabile o da una Società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>Qualora la Società non faccia ricorso al capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p>	<p>competenze e funzioni a sensi di Legge.</p> <p>Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisore contabile o da una Società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>Qualora la Società non faccia ricorso al capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p>
<p><u>BILANCIO ED UTILI</u></p>	
<p>ART. 29 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (omissis)</p>	<p>ART. 29 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (omissis)</p>
<p>ART. 30 - BILANCIO (omissis)</p>	<p>ART. 30 - BILANCIO (omissis)</p>
<p>ART. 31- DESTINAZIONE UTILI (omissis)</p>	<p>ART. 31- DESTINAZIONE UTILI (omissis)</p>
<p>ART. 32 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI (omissis)</p>	<p>ART. 32 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI (omissis)</p>
<p>SCIoglimento</p>	
<p>ART. 33 - SCIoglimento (omissis)</p>	<p>ART. 33 - SCIoglimento (omissis)</p>
<p>ART. 34 - FORO COMPETENTE (omissis)</p>	<p>ART. 34 - FORO COMPETENTE (omissis)</p>



STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA



ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico S.p.A."

ART. 2 - OGGETTO

La Società ha per oggetto:

1) La promozione, la realizzazione e la gestione di un interporto merci, come definito dalla legge n.240 del 1990 e successive modifiche e della legge Regionale 29 ottobre 1998 n.22, nel contesto del piano del sistema della intermodalità e della logistica in Lombardia.

La Società potrà inoltre promuovere, realizzare e gestire infrastrutture per la logistica ed il trasporto merci.

2) Per il miglior raggiungimento dell'oggetto Sociale, la Società potrà svolgere tutte quelle attività considerate strumentali o complementari quali:

- Partecipazione in altre Società o consorzi esercenti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci, salvo il limite dell'art.2361 c.c.;
- Acquisizione di impianti per il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;
- Fornitura a terzi di servizi riguardanti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;
- Fornitura di servizi di assistenza agli operatori e ai loro mezzi.

3) La Società potrà inoltre sottoscrivere convenzioni con la Pubblica Amministrazione anche per beneficiare di contributi di leggi statali o regionali o di fondi dell'Unione Europea.

4) Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale e, solo per quest'ultimo fine e comunque non quale attività prevalente e non nei confronti del pubblico potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della Società e di terzi; la Società potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, acquisire dai Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttifero o infruttifero, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso Soci e con i limiti e le modalità dalla stessa previsti.

ART. 3 - SEDE

La Società ha sede in Lecco.

La Società ha la facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro Soci.

I Soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

ART. 5 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2100.

ART. 6 - CAPITALE

Il capitale Sociale e fissato in Euro 1.452.839,00 (unmilionequattrocentocinquantaduemilaottocentotrentanove virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.452.839 (unmilionequattrocentocinquantaduemilaottocentotrentanove) azioni da 1 (uno) Euro cadauna.

L'Assemblea delibera la riduzione del capitale Sociale con l'osservanza delle norme di legge.

ART. 7 - AZIONI

Le azioni sono nominative.

ART.7 BIS - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La Società può ricevere dai Soci per provvedere al proprio fabbisogno finanziario versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

La Società può altresì acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ai finanziamenti effettuati a favore della Società dai Soci che esercitano nei suoi confronti attività di direzione e coordinamento si applica ai sensi dell'art.2497 quinquies c.c. il disposto dell'art.2467 c.c. (e cioè postergazione del rimborso del finanziamento dei suddetti Soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori).

ART. 8 - CESSIONE DELLE AZIONI

Il Socio che intende vendere le proprie azioni dovrà informare con raccomandata AR il Consiglio di Amministrazione il quale ne darà comunicazione agli altri Soci mediante lettera raccomandata.

I Soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni tramite procedura pubblica.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduto da ciascun Socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente attraverso gara pubblica.

ART.9 - OBBLIGAZIONI / STRUMENTI FINANZIARI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione delle obbligazioni sia convertibili che non

convertibili è sempre riservata alla Assemblea straordinaria dei Soci. La Società con delibera da assumersi dalla Assemblea straordinaria dei Soci può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o di servizi a sensi dell'art.2346 comma 6 del Codice Civile.

ART.10 - COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, a sensi di legge.

Essa può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede Sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ovvero nel termine di 180 giorni nei casi consentiti dalla legge: in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ART. 11 - DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio ha un voto per ogni azione.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

Le convocazioni delle Assemblee avvengono secondo le modalità di Legge. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Nel caso di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata, entro 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i Soci, a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci, lettera di convocazione riportante l'ordine del giorno, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale Sociale, sono

presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei componenti dell'organo di controllo.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

ART. 14 - PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da altro Consigliere designato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento: accertare la regolare costituzione e la presenza del quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito delle stesse.

ART. 15 - DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA

Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società e comunque nel rispetto dell'art.2372 del Codice Civile.

ART.16 - VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima, quanto nelle successive convocazioni, con la presenza dei Soci e con le maggioranze previste dall'articolo 2368 del Codice Civile, mentre l'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale Sociale.

ART. 17 - SEGRETARIO DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

ART.18 - COMPOSIZIONE E DURATA

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

I Soci Pubblici presenti nella società hanno facoltà di nomina a sensi dell'art. 2449 c.c.

Qualora venga a cessare, per qualsiasi causa, la partecipazione alla Società da taluno degli Enti Pubblici, gli Amministratori nominati dal Socio cessato decadono immediatamente.

Alla copertura delle cariche resesi, per qualsiasi motivo vacanti, provvedono i Soci anche ai sensi del secondo comma del presente articolo. Gli Amministratori sono rieleggibili e rimangono in carica per tre esercizi a sensi della vigente normativa.

ART.19 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbia provveduto l'Assemblea.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso ed anche in via permanente per tutto il periodo di durata del Consiglio stesso.

ART.20 - RIUNIONI

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente o una dei componenti il Consiglio lo ritenga necessario.

ART. 21 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio potrà riunirsi anche per tele/video conferenza, o altro sistema telematico equivalente. In tal modo tutti i Consiglieri partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e/o video e potranno simultaneamente vedersi/udirsi e colloquiare reciprocamente.

Verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 22 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART.23 - RIMBORSO SPESE ED INDENNITA'

Ai componenti del Consiglio spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, al momento della nomina, può inoltre assegnare ai singoli componenti del Consiglio un compenso annuale ovvero un gettone di presenza.

Si applica comunque il disposto dell'art.2389 c.c..

ART. 24 - POTERI

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed raggiungimento degli scopi Sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art 2 del presente Statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli i Uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

ART. 25 - AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio può nominare fra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati od un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e retribuzioni, a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile.

ART. 26 - DIRETTORI E PROCURATORI

Il Consiglio può nominare Direttori, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

ART. 27- RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della Società spetta con firma libera al Presidente per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Nel caso di nomina di amministratori delegati, ai sensi dell'art.25 dello Statuto, spetterà loro la rappresentanza della Società nell'ambito delle attribuzioni e degli incarichi affidati.

ART.28 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art.2449 c.c. da parte dei Soci.

I Soci Pubblici presenti nella società hanno facoltà di nomina a sensi dell'art. 2449 c.c..

Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico si applica l'ultimo comma dell'articolo 2400 c.c..

Alla copertura delle cariche resasi per qualsiasi motivo vacanti provvedono i Soci per quanto di loro competenza.

Al Collegio Sindacale spettano le competenze e funzioni a sensi di Legge.

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisore contabile o da una Società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Qualora la Società non faccia ricorso al capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è

esercitato dal Collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 29 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 30 - BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio Sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa a norma di legge.

ART. 31- DESTINAZIONE UTILI

Gli utili dell'esercizio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) per la costituzione del fondo di riserva, fino al raggiungimento del limite legale;

il residuo sarà ripartito fra i Soci in proporzione del capitale posseduto, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

ART. 32 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

ART. 33 - SCIoglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e in genere riferibili alla vita Sociale, sono di competenza del Tribunale di Lecco.


PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "MODIFICA STATUTO E CESSIONE PARTECIPAZIONE SOCIETÀ POLO LOGISTICO INTEGRATO DEL BIONE, LECCO-MAGGIANICO SPA", id. n. 57081 del 12.12.2012.

Lecco, 12.12.2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michele Brivio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Brivio', is written over a solid horizontal line. The signature is fluid and cursive.

COMUNE DI LECCO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

VERBALE N. 20 DEL 20.12.2012

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2012 presso la sede del COMUNE DI LECCO, sita in Lecco, Piazza Diaz, n. 1, si è riunito il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI nelle persone dei signori:

dott. Giovanni Perego

dott. Francesco Galli

dott. Giuseppe Maffei

per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifica statuto per cessione partecipazione società Polo logistico integrato del Bione Lecco - Maggianico SpA"

PREMESSO:

che il decreto legge 10 Ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7.12.2012 n. 213, all'art. 3 comma 1 lett. O), modificando l'art. 239 del TUEL, ha integrato i pareri di competenza dell'organo di revisione prevedendo al n. 3 quelli sulle:" modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazioni ad organismi esterni"

PRESA VISIONE della proposta di modifica statutaria citata in oggetto

CONSIDERATO CHE:

Nella proposta di Consiglio Comunale per la variazione dello statuto della società Polo Logistico SpA verrebbe eliminata la previsione, attualmente inserita al secondo comma dell'art.7, che rende obbligatoria in ogni momento della vita societaria la prevalenza di Soci Enti Pubblici nella misura di almeno il 51% delle azioni.

La modifica suddetta permetterebbe una miglior possibilità di alienazione, anche a Soci privati, delle quote del Comune di Lecco e, quindi, di realizzare quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n.120 del 21.12.2011, relativamente alla dismissione della quota di partecipazione nella società.

Le altre modifiche statutarie non comportano spesa alcuna né aggravamento di oneri e responsabilità a carico del Comune.

PRESO ATTO che:

il Direttore del Settore Finanziario, Società Partecipate, Gare e Contratti, dott. Michele Brivio, ha rilasciato in data 12.12.2012 il previsto parere di regolarità contabile;

ESPRIME




richiamate le susseposte considerazioni per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Modifica statuto per cessione partecipazione società Polo Logistico integrato del Bione, Lecco-Maggianico SPA che verrà portata all'approvazione del Consiglio Comunale del 20.12.2012.


La riunione viene chiusa alle ore 9.30 previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Lecco, 20.12.2012

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giovanni Perego


Dott. Giuseppe Maffei


Dott. Francesco Galli


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31 DIC. 2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 15 GEN. 2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 31 DIC. 2012



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Flavio Polano



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri